

Protocollo DDA/0003853 del 13 ottobre 2022

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4631, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1771/DDA/LS)**

Con istanza DDA/4631, acquisita in data 10 ottobre 2022 (prot. n. DDA/0003836), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Warner Bros. Entertainment, detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://www.tuttostream.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| TITOLARE                   | TITOLO                                    | ANNO | LINK      |
|----------------------------|---|------|-----------|
| Warner Bros. Entertainment | Animali Fantastici - I segreti di Silente | 2022 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Matrix Resurrections                      | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Mortal Kombat                             | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | I molti santi del New Jersey              | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Frammenti dal passato – Reminiscence      | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | The Batman                                | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Suicide Squad                             | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Locked Down                               | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Cry Macho - Ritorno a casa                | 2021 | <omissis> |

Direzione servizi digitali

|                            |                                      |      |           |
|----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| Warner Bros. Entertainment | Godzilla vs Kong                     | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | The Fallout                          | 2022 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Judas and the Black Messiah          | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Una famiglia vincente - King Richard | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Space Jam - New Legends              | 2021 | <omissis> |
| Warner Bros. Entertainment | Tom & Jerry                          | 2021 | <omissis> |

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [support@withheldforprivacy.com](mailto:support@withheldforprivacy.com);
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Stark Industries Solutions Ltd, con sede in 71-75 Shelton Street, Covent Garden,

Direzione servizi digitali

Londra, WC2H 9JQ, Regno Unito, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@stark-industries.solutions](mailto:abuse@stark-industries.solutions) e [police@stark-industries.solutions](mailto:police@stark-industries.solutions); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Chisinau, Moldavia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4631", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/4631**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 26 ottobre 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Direzione servizi digitali

**Benedetta Alessia Liberatore**